

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2137

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FERRARI MARTE, CASALINUOVO, SALVATORE, CRESCO,
RAFFAELLI MARIO, CARPINO, FIANDROTTI, LIOTTI,
POTÌ, BORGOGGIO, ALBERINI**

Presentata il 25 novembre 1980

Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza
dei geometri

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 8 agosto 1977, n. 583, avente per oggetto « Modifiche ed integrazioni alla legge 4 febbraio 1967, n. 37, concernente il riordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri e miglioramento dei trattamenti previdenziali ed assistenziali », ha indubbiamente trasformato in senso positivo il sistema previdenziale dei geometri liberi professionisti, individuando nel reddito professionale prodotto la fonte contributiva e la base di determinazione del trattamento previdenziale. Tale trasformazione, però, oltre ad avere aggravato le già precarie condizioni di equilibrio attuariale della cassa, come accertato nel bilancio tecnico riferito al 1° gennaio 1979, ha prodotto situazioni di particolare privilegio e contemporanee condizioni di palese ingiustizia.

Alcune verifiche fondamentali consentono di evidenziare, fra le carenze più si-

gnificative della legge 8 agosto 1977, n. 583, le seguenti:

il miglioramento del trattamento previdenziale attuato mediante adeguamento delle pensioni in atto e la liquidazione successiva delle pensioni minime, sono stati stabiliti senza alcun riferimento alla entità delle contribuzioni e senza un corretto rapporto di rivalutazione delle stesse;

la liquidazione delle pensioni a far tempo dal 1° gennaio 1979, mediante calcolo percentuale sulla base del reddito dichiarato per gli anni dal 1974 al 1978, è stata determinata senza corresponsione, eccetto che per il 1978, di proporzionale contribuzione.

Ne è conseguito che, in condizioni di pressoché parità contributiva (tutti gli iscritti alla cassa hanno pagato contributo fisso di eguale importo sino all'anno 1977), dal primo gennaio 1979 vengono liquidate pensioni minime di annue lire 2.210.000 e

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

pensioni di entità pari a circa sei volte tale importo;

le sanzioni di perdita della pensione per i primi sei o diciotto mesi, conseguenti ad ogni violazione dell'obbligo di comunicazione dei redditi IRPEF alla cassa, oltre che palesemente assurde e sproporzionate all'importanza della inadempienza e chiaramente viziate per illegittimità costituzionale, sono fonte di controversie promosse dinanzi alla magistratura del lavoro soprattutto da vedove di geometri per le quali la pensione di reversibilità loro spettante serve a garantire esigenze minime di vita.

Quanto sopra evidenziato, sulla scorta delle esperienze acquisite con l'applicazione della legge n. 583 del 1977, giustifica l'urgente adozione di correttivi legislativi i quali dovendo informarsi, nel contesto delle prospettive previdenziali della società italiana degli anni futuri, ai più avanzati indirizzi legislativi nel campo della previdenza per i professionisti, trovano soddisfacente articolazione in conformità alla proposta di legge n. 117-c per la riforma del sistema previdenziale forense, già approvata dal Parlamento.

Ribadito, infatti, il principio fondamentale dell'agganciamento del contributo e del trattamento previdenziale al reddito professionale, tale proposta di legge si qualifica ulteriormente sui seguenti punti:

accentuazione del concetto di mutualità, mediante l'introduzione di elementi limitativi del calcolo delle pensioni, quali l'applicazione di percentuali variabili per scaglioni di reddito e l'adozione di un limite pensionabile massimo per il reddito stesso;

prolungamento del periodo minimo contributivo per adeguare le pensioni minime a valori di sopravvivenza;

ampliamento dei trattamenti previdenziali con inserimento della pensione di anzianità e di quella per invalidità parziale;

formulazione di idonea normativa regolante la restituzione dei contributi agli iscritti che cessano dall'iscrizione, integrata dal riconoscimento, nei casi di reinscrizione, al ripristino delle anzianità precedentemente maturate.

Gli indirizzi previdenziali già propri della categoria dei geometri trovano conferma e più completa espressione nella proposta di riforma del sistema previdenziale forense alla quale, pertanto, la cassa geometri ritiene uniformarsi, pur con l'indispensabile adattamento operativo derivante dalle specifiche caratteristiche di una diversa professione e di una diversa situazione in atto.

Gli adattamenti predetti emergono dall'allegata proposta di articolato.

Nel concludere questa sintetica relazione non si può non mettere in evidenza un aspetto chiaramente denunciato dagli organi della cassa.

La cassa di previdenza geometri è economicamente ancora sana: ma se non si provvede ad apportare urgentemente alcuni correttivi (di nessun costo per la comunità) alla vigente legislazione — correttivi come detto che peraltro si uniformano alla riforma previdenziale forense — si rischia di mettere in crisi gestionale ed economica anche questo ente.

Infatti la legge 8 agosto 1977, n. 583, innovatrice nel campo previdenziale dei liberi professionisti pur producendo numerosi aspetti positivi ha comportato effetti « collaterali » che, se non tempestivamente corretti, — in conformità alla volontà politica del Parlamento, ma anche alle esigenze gestionali della categoria — rischiano di pregiudicare la validità della legge stessa.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Prestazioni).

La Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri di cui alla legge 24 ottobre 1955, n. 990, e successive modificazioni, corrisponde le seguenti pensioni:

- a) di vecchiaia;
- b) di anzianità;
- c) di inabilità e invalidità;
- d) ai superstiti, di reversibilità o indirette.

Essa, corrisponde inoltre la prestazione di provvidenze straordinarie.

Tutte le pensioni sono corrisposte su domanda degli aventi diritto. I trattamenti pensionistici decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la presentazione della domanda per le pensioni indicate alle lettere b) e c), e dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell'evento, da cui nasce il diritto, per le pensioni indicate alle lettere a) e d).

ART. 2.

(Pensione di vecchiaia).

La pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano compiuto 65 anni di età, dopo almeno 30 anni di effettiva iscrizione e contribuzione.

La pensione è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, all'1,75 per cento della media decennale del reddito professionale dichiarato dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche - IRPEF - quale risulta dalle dichiarazioni presentate nei dieci anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione.

Per il calcolo della media di cui sopra si considera solo la parte di reddito professionale soggetta al contributo di cui all'articolo 10, primo comma, lettera a); i redditi annuali dichiarati, escluso l'ultimo, sono rivalutati a norma dell'articolo 15 della presente legge.

La misura della pensione non può essere inferiore a 6 volte il contributo soggettivo minimo a carico dell'iscritto nel secondo anno anteriore a quello di maturazione del diritto a pensione.

La misura della pensione minima non può in alcun caso superare la media del reddito professionale di cui al secondo comma, rivalutato ai sensi del terzo comma del presente articolo nella misura del cento per cento.

Se la media dei redditi è superiore a lire 20 milioni, la percentuale dell'1,75 per cento di cui al primo comma è così ridotta:

a) all'1,50 per cento per lo scaglione di reddito da lire 20 milioni a lire 30 milioni;

b) all'1,25 per cento per lo scaglione di reddito da lire 30 milioni a lire 35 milioni;

c) all'1 per cento per lo scaglione di reddito da lire 35 milioni a lire 40 milioni.

Il titolare della pensione di vecchiaia che resti iscritto all'albo dei geometri ha diritto ad una pensione pari ai due terzi di quella determinata secondo i commi precedenti.

Sono comunque fatti salvi i trattamenti in atto alla data di entrata in vigore della presente legge.

Coloro che dopo la maturazione del diritto a pensione continuano per almeno cinque anni l'esercizio della professione hanno diritto ad un solo supplemento della pensione, da effettuarsi al compimento dei cinque anni di iscrizione e di contribuzione, decorrenti dal pensionamento. Tale supplemento è pari, per ognuno di tali anni, alla metà delle percentuali di cui

al primo e al sesto comma, riferite alla media dei redditi professionali risultanti dalle dichiarazioni successive a quelle considerate per il calcolo del pensionamento. Tali redditi sono rivalutati ai sensi del secondo comma del presente articolo.

ART. 3.

(Pensione di anzianità).

La pensione di anzianità è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno 35 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa.

La corresponsione della pensione è subordinata alla cancellazione dall'albo dei geometri ed è incompatibile con l'iscrizione a qualsiasi albo professionale o elenco di lavoratori autonomi e con qualsiasi attività di lavoro dipendente.

La pensione è determinata con applicazione dei commi dal primo al sesto dell'articolo 2.

Verificandosi uno dei casi di incompatibilità di cui al secondo comma, la pensione di anzianità è revocata con effetto dal momento in cui si verifica l'incompatibilità.

ART. 4.

(Pensione di inabilità).

La pensione di inabilità spetta all'iscritto qualora concorrano le seguenti condizioni:

a) la capacità dell'iscritto all'esercizio della professione sia esclusa, a causa di malattia od infortunio sopravvenuti alla iscrizione, in modo permanente e totale;

b) l'iscritto abbia compiuto almeno dieci anni, o cinque anni se l'inabilità è causata da infortunio, di effettiva iscrizione e contribuzione, l'iscrizione sia in atto continuativamente da una data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età dell'iscritto medesimo.

Per il calcolo della pensione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2. Gli anni ai quali va commisurata la pensione sono aumentati di 10, sino a raggiungere il massimo complessivo di 35, salvo che l'iscritto disponga di altri redditi, imponibili o esenti da imposte, in misura complessivamente superiore a 12 milioni annui; si considera a tale fine la media del triennio precedente alla domanda di pensione di inabilità.

Successivamente alla concessione della pensione, quando il titolare fruisca del beneficio di cui al comma precedente, questi deve dimostrare l'entità dei propri redditi ogni tre anni, con riferimento al triennio trascorso, pena la perdita del beneficio stesso.

La concessione della pensione è subordinata alla cancellazione dagli albi professionali ed è revocata in caso di nuova iscrizione.

Entro i dieci anni successivi alla concessione della pensione, la Cassa può in qualsiasi momento assoggettare a revisione la permanenza delle condizioni di inabilità. L'erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla revisione.

ART. 5.

(Pensione di invalidità).

La pensione di invalidità spetta all'iscritto la cui capacità all'esercizio della professione sia ridotta in modo continuativo per infermità o difetto fisico o mentale, sopravvenute dopo l'iscrizione, a meno di un terzo. Debbono altresì concorrere le condizioni di cui all'articolo 4, primo comma, lettera *b*).

Sussiste diritto a pensione anche quando le infermità o difetti fisici o mentali invalidanti preesistano al rapporto assicurativo, perché vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità che abbiano provocato la riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa.

La misura della pensione è pari al 70 per cento di quella risultante dall'applicazione dell'articolo 4, secondo comma.

La Cassa accerta ogni tre anni, limitatamente alle pensioni che all'atto della concessione non siano state dichiarate non revisionabili, la persistenza dell'invalidità, e, tenuto conto anche dell'esercizio professionale eventualmente svolto dal pensionato, conferma o revoca la concessione della pensione. La concessione è definitiva quando l'invalidità, dopo la concessione, è stata confermata due volte. L'erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla revisione.

Il pensionato per invalidità che abbia proseguito l'esercizio della professione e maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità può chiedere la liquidazione di queste ultime ai sensi dell'articolo 2, in sostituzione della pensione di invalidità.

ART. 6.

(Norme comuni alle pensioni di inabilità e di invalidità).

Le modalità per l'accertamento della inabilità e della invalidità sono stabilite con regolamento deliberato dal Comitato dei delegati ed approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

ART. 7.

(Pensioni di reversibilità ed indirette).

Le pensioni di cui agli articoli 2 e 3 sono reversibili ai superstiti, nei casi ed alle condizioni stabilite per gli impiegati dello Stato, secondo le disposizioni seguenti:

a) al coniuge, nella misura del 60 per cento della pensione diretta percepita dal defunto, con una aggiunta del 20 per cento di tale pensione per ogni figlio minore o maggiorenne inabile a proficuo

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

lavoro, fino ad un massimo complessivo pari al cento per cento della pensione diretta;

b) in mancanza del coniuge o alla sua morte, ai figli minorenni e ai maggiorenni inabili a proficuo lavoro, nella misura del 60 per cento per il primo figlio, con un'aggiunta del 20 per cento per gli altri figli, fino ad un massimo complessivo pari al cento per cento della pensione diretta.

Le pensioni di cui agli articoli 4 e 5 sono reversibili ai superstiti alle condizioni e nelle misure di cui al comma precedente. Qualora la pensione originaria sia stata concessa prima del compimento del decennio di cui al comma successivo, la pensione di reversibilità così calcolata è ridotta di un decimo per ogni anno o frazione di anno superiore ai sei mesi.

La pensione indiretta spetta, nei casi e alle condizioni di cui al primo comma, ai coniugi ed ai figli dell'iscritto defunto senza diritto a pensione sempreché quest'ultimo avesse maturato dieci anni di iscrizione e contribuzione alla Cassa. Essa è calcolata come la pensione di vecchiaia, con riferimento all'anzianità maturata a tal fine, e spetta nelle percentuali di cui al primo comma, lettere a) e b).

Le pensioni indirette spettano solo ai superstiti di chi sia stato iscritto alla Cassa con continuità a partire da data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età.

Ai figli minori sono equiparati i figli che seguono corsi di studio, sino al compimento della durata minima legale del corso di studio seguito e comunque, nel caso di studi universitari, non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età.

ART. 8.

(Pagamento delle pensioni).

Le pensioni sono pagate in tredici mensilità di eguale importo. La tredicesima mensilità è pagata nel mese di dicembre.

ART 9

(Provvidenze straordinarie)

Le provvidenze straordinarie previste dall'articolo 21 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, possono essere erogate a favore degli iscritti, dei superstiti e dei pensionati, che vengono a trovarsi in particolari condizioni di bisogno determinate da circostanze o situazioni eccezionali.

Al finanziamento si provvede, ogni anno, col due e 50 per cento delle entrate derivanti dal contributo integrativo di cui all'articolo 11, accertate nell'esercizio precedente.

Le somme non erogate nell'esercizio, sono destinate ad incrementare il fondo di previdenza.

Le somme già accantonate in conformità del terzo comma dell'articolo 25 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, che viene abrogato, sono trasferite al fondo di previdenza, e la Cassa non è più obbligata alla tenuta delle gestioni separate previste dal secondo comma dell'articolo 29 della medesima legge.

ART 10

(Contributo soggettivo)

Il contributo soggettivo obbligatorio a carico di ogni iscritto alla Cassa e di ogni iscritto all'albo professionale è pari alle seguenti percentuali del reddito professionale netto prodotto nell'anno precedente, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'IRPEF e dalle successive definizioni:

a) reddito sino a lire 40 milioni dieci per cento,

b) reddito eccedente lire 40 milioni tre per cento.

È in ogni caso dovuto dagli iscritti alla Cassa un contributo minimo di lire 600.000. Tale contributo assicura il minimo della pensione e deve essere adeguato con l'elevarsi della pensione minima.

Il contributo di cui ai commi precedenti è dovuto anche dai pensionati che proseguano nell'esercizio della professione.

Per i geometri che iniziano la professione e che si iscrivono per la prima volta alla Cassa prima di aver compiuto i 25 anni di età, il contributo di cui al presente articolo è ridotto alla metà per l'anno di iscrizione e per i due anni successivi.

Il contributo soggettivo è deducibile dall'imponibile IRPEF.

ART. 11.

(Contributo integrativo).

A partire dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, tutti gli iscritti all'albo dei geometri devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari ai fini dell'IVA, e versarne alla Cassa l'ammontare indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore. La maggiorazione è ripetibile nei confronti di quest'ultimo.

Le associazioni o società di professionisti devono applicare la maggiorazione per la quota di competenza di ogni associato iscritto all'albo dei geometri. L'ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni obbligatorie dovute alla Cassa dal singolo professionista è calcolato su una percentuale del volume d'affari della associazione o società pari alla percentuale degli utili spettanti al professionista stesso.

Gli iscritti alla Cassa sono annualmente tenuti a versare, per il titolo di cui al primo comma, un importo minimo risultante dall'applicazione della percentuale ad un volume d'affari pari a quindici volte il contributo minimo di cui all'articolo 10, secondo comma, dovuto per l'anno stesso.

Salvo quanto disposto dall'articolo 13, secondo comma, la maggiorazione percentuale, in sede di prima applicazione della presente legge, è stabilita nella misura del 2 per cento.

Il contributo integrativo non è soggetto all'IRPEF né all'IVA, e non concorre alla formazione del reddito professionale.

ART. 12.

(Fondo di garanzia).

Il fondo di garanzia deve essere di importo pari ad almeno due annualità della somma delle pensioni da erogare. Detto fondo deve essere costituito da capitale liquido. La misura delle somme da accantonare ai fini della costituzione di detto fondo è stabilita dal Consiglio di amministrazione della Cassa, ed il relativo provvedimento è sottoposto all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

In sede di prima applicazione della presente legge, ai fini della costituzione del fondo di cui al comma precedente, si terrà conto anche del valore degli immobili costituenti il patrimonio della Cassa, quale risultante da stima sommaria dell'Ufficio tecnico erariale, al netto degli oneri in caso di vendita.

ART. 13.

(Variabilità dei contributi).

La percentuale ed il contributo minimo di cui all'articolo 10, primo comma, lettera a), e secondo comma, possono essere variati ogni due anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. La percentuale non può eccedere il 15 per cento.

La percentuale di cui all'articolo 11 può essere variata annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Essa non può eccedere il 5 per cento.

I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono adottati sentito il parere del Consiglio di amministrazione della Cassa, o su richiesta motivata di questo, e sono pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Per determinare le aliquote si tiene conto delle risultanze dei bilanci consuntivi della Cassa e di una verifica tecnica, da disporre ogni quattro anni, sull'equilibrio della gestione.

Le percentuali e il contributo minimo di cui al presente articolo devono essere aumentati quando la misura delle entrate annue complessive non è sufficiente, in relazione all'ultimo bilancio consuntivo, a provvedere a tutte le uscite e alla integrazione del fondo di garanzia. Le percentuali possono essere diminuite quando le entrate complessive superano del 10 per cento la somma delle uscite e degli accantonamenti per il fondo di garanzia, oppure quando il fondo di garanzia ha raggiunto l'ammontare di tre annualità delle pensioni erogate.

Le suddette percentuali ed il contributo minimo possono essere variati altresì in relazione alle risultanze del bilancio tecnico di cui all'articolo 29 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, che dovrà essere redatto nei termini previsti dal terzo comma dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 583, tenendo conto anche del fondo di garanzia di cui al precedente articolo 12.

ART. 14.

(Soppressione di contributi).

Con la stessa decorrenza indicata al primo comma del precedente articolo 11, cessa l'obbligo di versamento del contributo per marche previste dall'articolo 17 lettera *b*), della legge 24 ottobre 1955, n. 990.

ART. 15.

(Rivalutazione dei redditi).

L'entità dei redditi da assumere per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni di cui agli articoli da 2 a 7, nonché per la determinazione della pensione minima di cui all'articolo 2, quarto comma, sono rivalute secondo l'andamento dell'indice ISTAT di cui all'articolo 16.

A tal fine il Consiglio di amministrazione della Cassa redige ed aggiorna entro il 31 maggio di ciascun anno, sulla base dei dati pubblicati dall'ISTAT, apposita ta-

bella dei coefficienti di rivalutazione relativi ad ogni anno, e la comunica al Ministro del lavoro e della previdenza sociale per la relativa approvazione. L'approvazione si intende data se non viene negata entro i 60 giorni successivi alla comunicazione.

Ai fini della rivalutazione si considera il 75 per cento degli aumenti fra gli indici ISTAT relativi all'anno di produzione dei redditi e quelli dell'ultimo anno anteriore alla maturazione del diritto alla pensione.

La percentuale di cui sopra può essere variata con la procedura di cui all'articolo 13, secondo comma, tenuto conto dell'andamento finanziario della Cassa.

ART. 16.

(Rivalutazione delle pensioni e dei contributi).

Gli importi delle pensioni erogate dalla Cassa sono perequati in proporzione alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT. La perequazione nei confronti dei pensionati e superstiti che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 19 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, è operata nella misura del 40 per cento.

La variazione percentuale degli importi delle pensioni è stabilita con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su richiesta del Consiglio di amministrazione della Cassa e si applica a far data dal 1° gennaio successivo alla data del decreto ministeriale.

Con lo stesso decreto, e con la stessa decorrenza, sono adeguati nella stessa misura di cui al primo comma i limiti di reddito di cui all'articolo 2, sesto comma, all'articolo 4, secondo comma, all'articolo 10, primo comma e il contributo minimo di cui all'articolo 10, secondo comma, arrotondando i relativi importi alle 100.000 lire più vicine per i primi, e alle 10.000 lire più vicine per l'ultimo.

ART. 17.

*(Comunicazioni obbligatorie alla Cassa.
Sanzioni).*

Ogni iscritto all'albo professionale deve denunciare ogni anno alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri:

a) il reddito professionale imponibile dichiarato ai fini della IRPEF e il volume di affari dichiarato ai fini IVA per l'anno precedente anche in caso di reddito negativo e deve contenere le indicazioni del codice fiscale e della partita IVA;

b) il proprio *status* relativo alle condizioni di iscrizione alla forma obbligatoria o facoltativa ai sensi dell'articolo 22;

c) gli accertamenti divenuti definitivi nel corso dell'anno precedente dell'imponibile IRPEF e del volume d'affari IVA qualora tali accertamenti comportino variazioni rispetto alle dichiarazioni annuali.

La denuncia compilata seguendo le modalità di cui all'articolo 24, primo comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114, deve essere consegnata o inviata a mezzo raccomandata entro e non oltre trenta giorni dalla data di scadenza annuale della dichiarazione dei redditi.

In caso di mancato ricevimento della denuncia la Cassa invia, a mezzo raccomandata, diffida a provvedervi entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della raccomandata stessa.

Nell'ipotesi di ulteriore inadempimento il Consiglio del collegio professionale competente, su richiesta della Cassa, è tenuto ad adottare provvedimento di cancellazione dall'albo con i termini e la procedura previsti dall'articolo 12 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274.

L'interessato può interrompere la procedura, in ogni momento prima della adozione della deliberazione collegiale di cancellazione, presentando la denuncia anche se oltre i termini.

L'iscritto che cessa di appartenere alla Cassa per cancellazione dall'albo a segui-

to della procedura di cui al precedente comma perde il diritto di chiedere la restituzione dei contributi di cui all'articolo 21 della presente legge.

In caso di morte, la denuncia dell'anno del decesso, se non presentata dall'iscritto, deve essere prodotta dai superstiti entro due mesi dalla data in cui ne ricevono richiesta da parte della Cassa, salvo maggiori termini di legge.

La ritardata, omessa o infedele denuncia di cui ai precedenti commi, comporta la sanzione nel primo caso pari al 10 per cento del contributo dovuto, nel secondo caso pari al 50 per cento del contributo dovuto, e nel terzo caso, pari al cento per cento del contributo evaso.

Si intende ritardata la denuncia presentata o spedita a mezzo di lettera raccomandata entro il trentesimo giorno dalla data fissata, per la presentazione, dal secondo comma.

Trascorso il termine di cui al precedente comma, la denuncia si intende omessa a tutti gli effetti della presente legge.

Si intende infedele la denuncia resa alla Cassa in difformità al reddito dichiarato ai competenti uffici ai fini IRPEF o volume di affari IVA.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa predispone il modulo con il quale devono essere fatte le denunce e stabilisce le modalità per l'applicazione del presente articolo.

La Cassa ha diritto in ogni momento di ottenere dai competenti uffici delle imposte dirette e dell'IVA le informazioni relative alle dichiarazioni e gli accertamenti definitivi concernenti tutti i geometri.

ART. 18.

(Pagamento dei contributi).

I contributi minimi di cui all'articolo 10, secondo comma, e all'articolo 11, terzo comma, sono riscossi mediante ruoli, ai sensi del sesto comma del presente articolo.

Le eventuali eccedenze rispetto al contributo minimo di cui all'articolo 11, terzo

comma, sono versate entro trenta giorni dal termine per la dichiarazione annuale IVA; le eventuali eccedenze rispetto al contributo minimo di cui all'articolo 10, secondo comma, sono versate entro trenta giorni dal termine per la dichiarazione annuale IRPEF.

I pagamenti sono eseguiti a mezzo conto corrente postale, ovvero presso gli istituti di credito incaricati dal Consiglio di amministrazione della Cassa.

Il ritardo nei pagamenti di cui al precedente comma comporta una maggiorazione pari al 15 per cento di quanto dovuto per ciascuna scadenza e l'obbligo del pagamento degli interessi di mora, nella stessa misura prevista per le imposte dirette.

Nei casi di omessa, ritardata o infedele comunicazione alla Cassa, gli interessi di mora decorrono dal 1° gennaio dell'anno in cui deve essere eseguita la comunicazione, e sono dovuti anche sulle somme di cui all'articolo 17, ottavo comma.

La Cassa può provvedere alla riscossione dei contributi insoluti, e in genere delle somme e degli interessi di cui al presente articolo e all'articolo 17, a mezzo di ruoli da essa compilati, resi esecutivi dall'intendenza di finanza competente e da porre in riscossione secondo le norme previste per la riscossione delle imposte dirette.

Ai fini della riscossione la Cassa può in ogni tempo giovare della conoscenza degli imponibili legittimamente acquisita.

Date e modalità di pagamento e di riscossione possono essere modificate con deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cassa, approvata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

ART. 19.

(Prescrizione dei contributi).

La prescrizione dei contributi dovuti alla Cassa e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di dieci anni.

Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla Cassa, da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui all'articolo 17.

ART. 20.

(Controllo delle comunicazioni).

La Cassa ha facoltà di esigere dallo iscritto e dagli aventi diritto a pensione indiretta, all'atto della domanda di pensione o delle revisioni, la documentazione necessaria a comprovare la corrispondenza tra le comunicazioni inviate alla Cassa e le dichiarazioni annuali dei redditi e del volume d'affari, limitatamente agli ultimi dieci anni. La Cassa può altresì inviare questionari con richiesta di conoscere elementi rilevanti quanto all'iscrizione e alla contribuzione. In caso di mancata risposta si applica il disposto di cui all'articolo 17, terzo, quarto, quinto e sesto comma, ed è sospesa la corresponsione della pensione fino alla comunicazione della risposta.

ART. 21.

(Restituzione dei contributi).

Coloro che cessano dall'iscrizione alla Cassa senza aver maturato i requisiti assicurativi per il diritto alla pensione hanno diritto di ottenere il rimborso dei contributi di cui all'articolo 10.

Sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dal 1° gennaio successivo ai relativi pagamenti.

Il rimborso di cui ai precedenti commi spetta anche agli eredi dell'iscritto che non abbia maturato diritto a pensione, sempreché non abbiano titolo alla pensione indiretta.

In caso di nuova iscrizione, l'iscritto può ripristinare il precedente periodo di anzianità restituendo alla Cassa le somme rimborsate, con l'aggiunta dell'interesse del 10 per cento e la rivalutazione secondo le

norme di cui all'articolo 16 a decorrere dalla data dell'avvenuto rimborso.

La restituzione dei contributi versati in base alle precedenti legislazioni rimane alle condizioni e con le modalità previste dall'articolo 20 della legge 4 febbraio 1967, n. 37.

Il geometra può richiedere che l'importo dovutogli venga trasferito ad altro istituto o cassa di previdenza per la ricongiunzione dei periodi assicurativi.

ART. 22.

(Iscrizione alla Cassa).

L'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri è obbligatoria per tutti gli iscritti agli albi professionali dei geometri che non si trovino nelle condizioni di cui ai commi secondo e terzo.

Sono esclusi dall'entrata in vigore della presente legge i geometri iscritti a forme di previdenza obbligatoria o che percepiscono pensione per rapporti obbligatori di lavoro anche precedentemente alla iscrizione alla Cassa.

I geometri che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, e contemporaneamente ad altra forma di previdenza obbligatoria, pur cessando dall'obbligo della iscrizione, conservano tuttavia la facoltà di proseguire nell'assicurazione con le medesime modalità previste dalla presente legge. Tale facoltà deve essere esercitata, pena la decadenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Gli iscritti alla Cassa che siano o siano stati membri del Parlamento, dei Consigli regionali, o presidenti delle province o sindaci dei comuni capoluoghi di provincia o con più di 50.000 abitanti sono esonerati, durante il periodo di carica, dal requisito della continuità dell'esercizio professionale. Essi possono supplire alle deficienze di reddito, rispetto a quello massimo conseguito prima dell'assunzione della

carica, rivalutato a norma dell'articolo 15 in misura pari al 75 per cento, versando volontariamente il contributo di cui all'articolo 10, rapportato al reddito stesso, nonché il contributo di cui all'articolo 11 rapportato ad un volume d'affari pari a quindici volte il contributo soggettivo complessivamente versato. Restano comunque fermi i contributi minimi di cui agli articoli 10 e 11. Ai predetti iscritti non si applica la disposizione di cui all'articolo 2, quinto comma.

ART. 23.

(Riscatto dei periodi pregressi).

Gli iscritti alla Cassa che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano superato l'età di 35 anni possono presentare domanda scritta nel termine perentorio di 2 anni dalla data sopraindicata per riscattare un numero di annualità non superiore a 10, purché, per il periodo di cui viene chiesto il riscatto, i richiedenti siano stati iscritti all'albo e non alla Cassa.

Tale riscatto è valido solo al fine di completare l'anzianità minima per acquisire il diritto alla pensione di vecchiaia e non è rilevante per il conteggio di cui al secondo comma dell'articolo 2.

Il riscatto si compie mediante versamento diretto alla Cassa, per ogni anno riscattato, di un importo pari al contributo minimo dell'anno in cui avviene il pagamento stesso.

Il versamento deve avvenire, pena decadenza della richiesta del riscatto, entro e non oltre 2 anni dalla data di richiesta e comunque prima della liquidazione della pensione di vecchiaia.

ART. 24.

(Decorrenza del regime contributivo).

I contributi minimo e percentuale di cui all'articolo 10 sono dovuti dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

ART. 25.

(Base del reddito per il passato).

Agli effetti del calcolo delle pensioni a norma della presente legge, per gli anni anteriori a quello di cui all'articolo 24, si assume quale reddito, ai fini dell'articolo 2, secondo comma, e delle altre norme che vi fanno riferimento, il decuplo del contributo soggettivo a carico dell'iscritto per ciascuno degli anni da considerare, fermi restando i limiti di cui agli articoli 2, terzo comma, e 10, primo comma, lettera a).

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, quinto comma, si considera, per il raffronto ivi previsto col reddito fiscale medio, solo la media dei redditi del periodo dal 1974 in poi.

ART. 26.

(Decorrenza del nuovo regime pensionistico e norme transitorie).

Sono regolate dalla presente legge le pensioni di vecchiaia e di anzianità che maturano dal 1° gennaio dell'anno successivo alla sua entrata in vigore.

Le pensioni di vecchiaia maturate entro la data di cui al precedente comma sono regolate dalla normativa previgente; così anche le relative pensioni di reversibilità e quelle indirette se il pensionato, o rispettivamente l'iscritto, sia defunto prima della stessa data.

Sono concesse secondo la normativa previgente anche le pensioni di invalidità per le quali i presupposti si siano verificati, e la domanda sia stata presentata, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Sino alla data di cui al primo comma del presente articolo le pensioni restano fisse nella misura in atto al momento dell'entrata in vigore della presente legge, con le rivalutazioni intervenute.

ART. 27.

(Decorrenza delle rivalutazioni).

Le pensioni maturate anteriormente alla data di cui all'articolo 26, primo comma, sono rivalutate, ai sensi dell'articolo 15, con la stessa decorrenza e nella stessa misura di quelle determinate a norma della presente legge.

Le entità dei redditi di cui agli articoli 2, sesto comma, 4, secondo comma, e 10, primo e secondo comma, sono riferite all'anno di entrata in vigore della presente legge.

Per la prima applicazione dell'articolo 16, si fa riferimento all'indice medio annuo relativo all'anno di entrata in vigore della presente legge.

ART. 28.

(Sanzioni per il periodo pregresso).

Le sanzioni previste dal terzo comma dell'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 583, sono abrogate.

Le sanzioni previste nel quarto comma dell'articolo 17 della presente legge sono applicabili anche in relazione alle denunce presentate o da presentarsi alla Cassa negli anni 1978 e successivi.

Per coloro che non hanno ottemperato a quanto disposto dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 583, nel periodo precedente all'entrata in vigore delle nuove disposizioni sulla stessa materia contenute nella presente legge, il termine per l'adempimento tardivo è riaperto fino al novantesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge; si applica, nel caso di adempimento entro tale periodo di tempo, la sanzione ridotta di cui al quarto comma dell'articolo 17 della presente legge, alle condizioni ivi previste.

Le pensioni già liquidate con l'applicazione delle sanzioni di cui al primo comma devono essere riliquidate, a domanda degli interessati, secondo la normativa previgente, con la irrogazione delle sole sanzioni di cui al secondo comma.

ART. 29.

(Comitato dei delegati - Elettorato - Ripartizione territoriale).

Il secondo e il terzo comma dell'articolo 5 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, sono sostituiti dai seguenti:

« Gli iscritti ed i pensionati già iscritti alla Cassa al 1° gennaio precedente alla data delle elezioni, compresi nelle circoscrizioni di ciascun distretto di Corte di appello, eleggono con voto segreto i delegati in ragione di uno ogni 500 iscritti alla Cassa o frazione non inferiore a 250. Il numero dei delegati per circoscrizione non può essere inferiore al numero dei Collegi provinciali e circondariali compresi nella circoscrizione stessa; in ogni caso gli eletti sono ripartiti garantendo la rappresentanza di ogni Collegio.

« Può essere eletto e permanere delegato l'iscritto alla Cassa che dalla data del 1° gennaio antecedente la data delle elezioni appartenga ad un Collegio della circoscrizione in cui viene eletto ».

Il sesto comma dell'articolo 5 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, è sostituito dal seguente:

« Il Presidente della Cassa, assistito dal Collegio dei sindaci, somma i risultati parziali e proclama eletti i delegati che nell'ambito della circoscrizione hanno ricevuto il maggior numero di voti purché sia garantita l'appartenenza ad ogni Collegio di almeno un eletto. In caso di parità di voti è eletto il più anziano di iscrizione alla Cassa e in caso di pari anzianità di iscrizione alla Cassa il più anziano di età ».

Il nono comma dell'articolo 5 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, è sostituito dal seguente:

« L'iscritto eletto delegato o consigliere di amministrazione che viene a trovarsi nelle condizioni di cui al terzo comma, viene dichiarato decaduto con provvedimento del Presidente della Cassa. I delegati dimissionari, decaduti per incompati-

bilità o deceduti sono sostituiti dai candidati che nell'ambito della circoscrizione seguono immediatamente l'ultimo eletto in ordine di graduatoria ferma restando la rappresentanza di ogni Collegio».

ART. 30.

(Disposizione finale).

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.